

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1105}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SAVOLDI e BALZAMO

Presentata il 6 novembre 1972

Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La penosa situazione degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio è nota a tutti.

La definizione giuridico-amministrativa di questo annoso problema è auspicata da tutti i gruppi politici, tant'è vero che nella passata legislatura, grazie anche alle continue ed incessanti pressioni degli interessati che vedono con terrore avvicinarsi i fatidici 20 anni di servizio, cioè il momento in cui saranno sbattuti fuori con un minimo di pensione e con un fardello della famiglia sulle spalle, stava per avere il suo epilogo con l'approvazione di una proposta di legge.

Lo scioglimento anticipato delle Camere lasciava insoluto il problema che la presente proposta intende sottoporre al vostro esame.

Si tratta di rendere giustizia a questa benemerita categoria degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio, che

assolve con entusiasmo e senso di responsabilità le stesse mansioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo e alla quale, viene negato:

- il rapporto all'opera di previdenza;
- l'iscrizione all'opera di previdenza;
- l'indennità di buonuscita;
- l'aspettativa;
- i benefici combattentistici;
- l'equo indennizzo, eccetera.

Per evitare che qualcuno possa essere messo sul lastrico, data la brevità del tempo, presentiamo la presente proposta con procedura d'urgenza.

Siamo certi, onorevoli colleghi, di trovare la vostra incondizionata comprensione e la sollecita approvazione di questa proposta che è semplicemente un atto di giustizia sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituiti, tra i ruoli degli ufficiali delle forze armate, i ruoli speciali aggiunti distinti per arma, corpo o servizio di ogni forza armata e per i cappellani militari.

ART. 2.

Nei ruoli speciali aggiunti sono immessi, mediante concorso per titoli, gli ufficiali di complemento che abbiano ultimato la ferma quinquennale.

Il numero globale dei posti da mettere a concorso sarà riportato annualmente dalla legge sul bilancio.

La graduatoria e l'attribuzione dell'anzianità assoluta e relativa sarà determinata da apposita Commissione nominata con decreto del Ministro della difesa.

Agli ufficiali immessi nei ruoli speciali aggiunti non sarà corrisposto il premio previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

ART. 3.

Per la prima formazione dei ruoli speciali aggiunti sono immessi, a domanda, nei ruoli anzidetti gli ufficiali di complemento aventi grado da tenente a tenente colonnello trattenuti ininterrottamente in servizio ai sensi delle leggi 5 giugno 1951, n. 376, 26 giugno 1965, n. 808, 11 maggio 1970, n. 289, e dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

I trasferimenti sono effettuati coll'anzianità assoluta e relativa alla quale gli interessati hanno diritto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Le domande di trasferimento nei ruoli speciali aggiunti debbono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La domanda di trasferimento nei ruoli speciali aggiunti può essere altresì presentata, nel termine di cui all'articolo 3, dagli ufficiali di complemento in servizio o in congedo

che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato almeno cinque anni di servizio.

Per coloro che hanno avuto interruzione di servizio saranno operate le detrazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

ART. 5.

L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali aggiunti, ad eccezione dei cappellani militari, ha luogo fino al grado e con le modalità previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, ex partigiani o in servizio durante la guerra 1940-1945, i limiti di permanenza nei gradi previsti dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, per conseguire l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di due anni.

L'avanzamento dei cappellani militari ha luogo con le modalità previste per i cappellani militari in servizio permanente.

ART. 6.

I limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali dei ruoli speciali aggiunti, ad eccezione dei cappellani militari e degli ufficiali trattenuti in virtù delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 25 giugno 1965, n. 808, sono quelli fissati per gli ufficiali del ruolo speciale unico. Per i cappellani militari, iscritti nel ruolo speciale aggiunto, sono osservate, per la cessazione dal servizio, le norme in vigore per i cappellani militari in servizio permanente.

Per gli ufficiali trattenuti in virtù delle predette leggi n. 376 e n. 808 restano invariati i limiti di età fissati dalle rispettive leggi.

ART. 7.

Il riscatto del servizio prestato, agli effetti del trattamento di quiescenza ed indennità di buonuscita, fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, potrà essere effettuato previo versamento delle ritenute, previste dalle leggi e limitate alle sole quote che vanno a carico del personale amministrato, ragguagliate agli stipendi percepiti dagli interessati durante il servizio prestato.

Gli aventi diritto possono inoltre riscattare ai fini del trattamento di quiescenza il servizio non di ruolo comunque prestato presso l'amministrazione dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge ed il periodo di studi universitari ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Le domande di riscatto dovranno essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Agli ufficiali ed ai cappellani militari dei ruoli speciali aggiunti sono applicate integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti in vigore per gli ufficiali ed i cappellani militari in servizio permanente.

ART. 9.

(Norme transitorie e finali).

Agli ufficiali di cui alla presente legge, che abbiano o meno diritto al trattamento di quiescenza e che rassegnino le dimissioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità spettante alla data di cessazione dal servizio, a titolo di stipendio, indennità carovita (comprese le quote complementari) ed assegni integrativi, per ciascun anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi. Tale indennità non è cumulabile coll'indennità di buonuscita.

A coloro che ne hanno diritto vengono applicate le norme previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle relative ad un eventuale esodo volontario.

Le norme di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle relative all'esodo volontario, sono estese, a domanda, anche agli ufficiali e sottufficiali già trattenuti perché residenti in territori considerati inaccessibili e collocati in congedo prima dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

Gli ufficiali del servizio permanente effettivo, ruoli normali e ruolo speciale unico, in servizio alla data di entrata in vigore della

presente legge, già appartenenti alla categoria del complemento, possono essere transitati, a domanda, nei ruoli speciali aggiunti di cui all'articolo 1 con la ricostruzione e lo sviluppo della carriera, ai soli effetti giuridici, che avrebbero avuto se fossero rimasti nella categoria di complemento.

La decorrenza degli assegni eventualmente spettanti, avrà luogo dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Le domande dovranno essere presentate nel termine fissato dall'articolo 3.

ART. 11.

Ai sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati con almeno dieci anni di servizio vengono applicate tutte le norme in vigore per i sottufficiali in servizio permanente ivi compresa l'attribuzione della qualifica di aiutante o scelto.

Il riscatto del servizio prestato sarà fatto, a domanda, con le norme previste dall'articolo 7.

ART. 12.

All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte con gli stanziamenti compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.